

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV COMMISSIONE

(Difesa)

RIUNIONE DEL 10 FEBBRAIO 1950

(18ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CASATI

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione)

« Onoranze ai Caduti della guerra 1940-1945 »
(N. 816):

| | |
|--|---------------|
| GASPAROTTO, <i>relatore</i> | Pag. 157, 158 |
| CADORNA | 157, 158 |
| PALERMO | 157 |
| VACCARO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> | 158 |

(Discussione e approvazione)

« Norme per gli ufficiali che hanno frequentato il 15°, 16° e 17° corso superiore tecnico di artiglieria » (N. 695) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

| | |
|--|-----|
| FACCHINETTI, <i>relatore</i> | 147 |
|--|-----|

« Reclutamento straordinario di 190 subalterni dell'Arma dei carabinieri » (N. 843):

| | |
|--|-------------------------|
| PRESIDENTE | 154 |
| CERICA, <i>relatore</i> | 149, 151, 153, 155, 156 |
| PALERMO | 150, 152, 153 |
| LUSSU | 150, 153 |
| CINGOLANI | 152, 154, 155, 156 |
| DI GIOVANNI | 152 |
| CADORNA | 152 |
| PERTINI | 153 |
| VACCARO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> | 156 |

La riunione ha inizio alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Bardini, Barontini, Cadorna, Casati, Cemmi, Cerica, Cingolani, Di Giovanni, Elia, Facchinetti, Gasparotto, Leone, Lussu, Miceli Picardi, Palermo, Panetti, Salvi, Tignino, Pertini.

Interviene, altresì, il Sottosegretario di Stato per la difesa, senatore Vaccaro.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme per gli ufficiali che hanno frequentato il 15°, 16° e 17° corso superiore tecnico di artiglieria » (N. 695) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per gli ufficiali che hanno frequentato il 15°, 16° e 17° corso superiore tecnico di artiglieria ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Facchinetti.

FACCHINETTI, *relatore*. Questo disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, ha questa giustificazione: secondo le disposizioni dell'articolo 16 del testo unico sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, agli ufficiali inferiori di fanteria, di cavalleria e di artiglieria ad anche ai capitani e ai maggiori che abbiano frequentato i corsi superiori tecnici dell'artiglieria, è accordata la facoltà di passare nel servizio tecnico di artiglieria. L'8 settembre 1943 vi erano tre corsi in via di svolgimento: il 15°, il 16° ed il 17°. Il 15°, che si era iniziato nel 1941, è stato prorogato nel

1943; gli esami avrebbero dovuto essere fatti nel mese di agosto 1943, ma, a cagione delle circostanze, uno soltanto dei frequentatori del corso ha potuto sostenere l'esame e superarlo. Il 16° corso fu iniziato nel 1941 ed avrebbe dovuto terminare nel 1943; gli esami che erano fissati per il mese di agosto dello stesso anno, a causa delle stesse circostanze, non hanno potuto avere luogo. Il 17° corso, infine, che doveva iniziarsi nel 1943, non ha potuto essere effettuato.

Questo disegno di legge tende a ristabilire in termini di equità l'equilibrio della carriera per questi ufficiali, che, a cagione delle circostanze, non hanno potuto né godere delle disposizioni del testo unico delle leggi sul reclutamento, né dei vantaggi della legge del 1940.

Si è proposto in linea di equità, che l'assegnazione di questi ufficiali al servizio tecnico di artiglieria abbia decorso dal 28 agosto, per i frequentatori del 15°, e dal primo dicembre 1943 per quelli del 16° con tutte le limitazioni stabilite dallo stesso disegno di legge, nel senso che per le promozioni non è riconosciuto il diritto a compenso.

Si tratta, in conclusione, di un provvedimento di ordinaria amministrazione che tende a riparare alle ingiustizie e ai torti involontari cagionati, alla categoria di ufficiali contemplata, dalle circostanze degli anni passati. Il disegno di legge è stato già approvato dall'altro ramo del Parlamento ed io non ho che da proporlo alla approvazione della Commissione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. ai voti gli articoli del disegno di legge, di cui dò lettura:

Art. 1.

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 16 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, al servizio tecnico di artiglieria sono assegnati, con le norme e nei limiti di cui al successivo articolo 4, anche i maggiori delle armi di fanteria, cavalleria e artiglieria che abbiano compiuto con successo il 15° e il 16° corso superiore tecnico di artiglieria, svoltisi, rispettivamente, durante gli anni 1941-42-43 e 1942-43.

(È approvato).

Art. 2.

I capitani e i maggiori frequentatori del 15° e 16° corso superiore tecnico di artiglieria, che a causa degli avvenimenti dell'8 settembre 1943, hanno iniziato o completato con ritardo gli esami finali dei corsi predetti, qualora abbiano superato gli esami stessi, sono assegnati, con le norme e nei limiti di cui al successivo articolo 4, al servizio tecnico di artiglieria con decorrenza:

28 agosto 1943, se frequentarono il 15° corso;

1° dicembre 1943, se frequentarono il 16° corso.

Quelli di essi che hanno diritto al vantaggio di carriera di cui agli articoli 59, n. 11, lettera d), e 61 della legge 9 maggio 1940, n. 370, saranno considerati come se avessero acquisito il titolo al vantaggio stesso sotto le date di decorrenza dell'assegnazione al servizio tecnico di artiglieria sopraindicate, ma l'eventuale promozione, in dipendenza del vantaggio, non comporta corresponsione di assegni arretrati.

Fra gli ufficiali frequentatori del 15° corso, che a suo tempo poterono sostenere tutte le prove di esame e quelli dello stesso corso che hanno sostenuto successivamente gli esami finali, sarà formata una graduatoria unica.

(È approvato).

Art. 3.

La disposizione di cui all'articolo 1 della presente legge si applica anche ai maggiori delle armi di fanteria, cavalleria, e artiglieria che abbiano compiuto con successo il 17° corso superiore tecnico di artiglieria, iniziato nell'anno 1943.

(È approvato).

Art. 4.

L'assegnazione al servizio tecnico di artiglieria dei capitani e dei maggiori frequentatori dei corsi di cui agli articoli precedenti è effettuata nell'ordine di precedenza dei corsi e fra i frequentatori del medesimo corso nell'ordine di classificazione nella graduatoria.

In ogni caso non possono essere superati i limiti numerici previsti per i vari gradi del

predetto servizio tecnico dall'articolo 1 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 45.
(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Reclutamento straordinario di 190 subalterni dell'Arma dei carabinieri » (N. 843).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Reclutamento straordinario di 190 subalterni dell'Arma dei carabinieri ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Cerica.

CERICA, *relatore*. Durante l'ultima guerra furono sospesi, nell'Arma dei carabinieri, gli arruolamenti di ufficiali permanenti. Questa sospensione ridusse l'organico degli ufficiali in servizio permanente effettivo, in condizioni di grave deficienza, essendo il numero di essi assolutamente inadeguato alle esigenze dell'Arma. Per poter sopperire alle necessità del servizio e per ovviare a questa deficienza organica, sono già stati fatti alcuni concorsi; per ripristinare una situazione di completa efficienza occorre tuttavia arruolare 190 subalterni. Il concorso relativo ad essi, già bandito nel 1946, sta avviandosi stentatamente verso l'espletamento. Siamo nel 1950 e la situazione va aggravandosi di giorno in giorno fino a diventare insostenibile; se non viene risolta quanto prima si renderà necessario trattenere in servizio i militari di complemento, sottraendoli ad una nuova sistemazione nella vita civile, con danno oltre che degli interessi dell'Arma, anche di quelli personali.

Con la sistemazione organica dei ruoli si viene a dare una collocazione definitiva in carriera a parecchi subalterni che sono già nell'Arma, in servizio di complemento, da 7 a 15 anni. Inoltre si dà modo di rimanere in servizio effettivo ad una certa aliquota di sottufficiali, che, essendosi particolarmente distinti, furono promossi ufficiali di comple-

mento e che, se non trovassero da sistemarsi in questo concorso, sarebbero oggi messi sul lastrico.

Il reclutamento previsto dal concorso in parola, è per 110 tenenti e 80 sottotenenti in servizio permanente effettivo, così ripartiti secondo l'articolo 1 del disegno di legge:

1° tenenti:

a) 75 tratti dai capitani e dai tenenti di complemento dei carabinieri che abbiano appartenuto a comandi, a reparti o servizi comunque partecipanti al conflitto 1940-45, ovvero abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano o di patriota o che siano reduci dalla prigionia o dall'internamento;

b) 15 tratti dai tenenti in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria artiglieria e genio in servizio presso l'Arma dei carabinieri da oltre un anno, alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) 20 tratti dai capitani e dai tenenti di complemento delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e del servizio automobilistico che abbiano appartenuto a comandi, reparti o servizi comunque partecipanti al conflitto 1940-45; ovvero abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano o di patriota, o che siano reduci dalla prigionia o dall'internamento.

I posti eventualmente non ricoperti in una delle predette aliquote, per mancanza di concorrenti dichiarati idonei, sono devoluti in aumento delle altre aliquote nell'ordine di successione stabilito nel precedente comma.

2° sottotenenti:

a) 25 tratti dai tenenti e dai sottotenenti di complemento delle armi dei carabinieri, fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e dal servizio automobilistico che abbiano appartenuto a comandi, reparti o servizi comunque partecipanti al conflitto 1940-45, ovvero abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano o di patriota, o che siano reduci dalla prigionia o dall'internamento;

b) 55 tratti dai sottufficiali dei carabinieri in carriera continuativa che abbiano appartenuto a comandi, reparti o servizi comunque partecipanti al conflitto 1940-45, ovvero abbiano ottenuto il riconoscimento della

IV COMMISSIONE (Difesa)

18ª RIUNIONE (10 febbraio 1950)

qualifica di partigiano, o di patriota, o che siano reduci dalla prigionia o dall'interamento.

I posti eventualmente non ricoperti in una delle predette aliquote, per mancanza di concorrenti dichiarati idonei, sono devoluti in aumento dell'altra aliquota.

A norma dell'articolo 2, poi, i concorrenti per essere ammessi ai concorsi debbono:

aver conseguito uno dei titoli di studio prescritti per la nomina a sottotenente in servizio permanente dal testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596 e successive modificazioni;

non aver superato, alla data del bando di concorso, il 38° anno di età se aspiranti alla nomina a tenente, il 36° anno di età se aspiranti alla nomina a sottotenente;

non aver riportato, anche nei gradi precedenti a quello rivestito, un giudizio di « non prescelto » o di « non idoneità all'avanzamento »;

aver prestato, alla data del bando di concorso non meno di quattro anni di servizio da ufficiale o da sottufficiale a seconda che trattisi di ufficiali o di sottufficiali aspiranti, rispettivamente, ai concorsi ad essi riservati.

Agli effetti della partecipazione ai concorsi di cui alla presente legge si deve avere riguardo al grado rivestito alla data del relativo bando.

In base all'articolo 3, la valutazione dei titoli posseduti da ciascun concorrente è fatta da apposita Commissione nominata dal Ministro della difesa, composta dai seguenti ufficiali:

un ufficiale generale, presidente;

quattro ufficiali superiori, membri;

un funzionario civile del gruppo A del ruolo amministrativo del Ministero della difesa—esercito di grado non superiore al settimo, segretario senza voto.

Per l'articolo 4 i titoli da valutare, che devono essere posseduti alla data del bando di concorso, sono i seguenti:

a) titoli di studio;

b) benemerienze di guerra e di servizio di istituto;

c) titoli riferentisi alle qualità professionali e militari;

d) ogni altro eventuale titolo, ricompensa o benemerienza.

Per la valutazione dei titoli sopraindicati è assegnato un massimo di 110 punti ripartiti nel modo seguente:

15 punti per i titoli di cui alla lettera a);

25 punti per i titoli di cui alla lettera b);

60 punti per i titoli di cui alla lettera c);

10 punti per i titoli di cui alla lettera d).

Coloro che non abbiano riportato almeno 30 punti per i titoli di cui alla lettera c) sono dichiarati non idonei.

Ogni componente della Commissione giudicatrice può disporre per ciascuno dei titoli di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) soltanto di un quinto del punto massimo stabilito per ciascuno dei titoli stessi.

Le graduatorie dei concorsi sono approvate con decreto del Ministro per la difesa.

I vincitori del concorso, dice l'articolo 5, assumono anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina. L'anzianità relativa è determinata dal posto conseguito nella graduatoria del concorso.

In conclusione io esprimo parere favorevole all'accoglimento del disegno di legge. In sede di discussione dell'articolo 2 propongo tuttavia un emendamento al penultimo comma, poichè sono contrario a questa parte dell'articolo che verrebbe ad escludere dal concorso quegli ex sottufficiali, particolarmente distintisi, che, essendo stati nominati ufficiali di complemento non potrebbero di conseguenza prendere parte al concorso. Io credo che una aliquota di questi ufficiali siano meritevoli di partecipare al concorso. Per cui, al penultimo comma dell'articolo 2, propongo di sopprimere le parole: « a seconda che trattisi di ufficiali o di sottufficiali aspiranti, rispettivamente, ai concorsi ad essi riservati ».

PALERMO. In linea di massima noi siamo d'accordo su questo disegno di legge. Una sola cosa qui non è chiara: dalla lettura del bando sembrerebbe che possano partecipare al concorso tutti indistintamente gli ufficiali, purchè abbiano alcuni requisiti, tra i quali quello di aver partecipato alla guerra 1940-45. Io vorrei che fosse ben chiaro che sono esclusi dal concorso quelli che hanno fatto parte dell'esercito della cosiddetta repubblica di Salò. Questo punto nel disegno di legge non è chiaro.

LUSSU. Prima ancora che parlasse l'onorevole Palermo la mia attenzione era stata

IV COMMISSIONE (Difesa)

18ª RIUNIONE (10 febbraio 1950)

richiamata su questo punto. A differenza della polizia, la quale pur avendo titoli di benevolenza, non ha niente a che fare con l'Esercito che è un'altra cosa, che è la rappresentanza armata della Nazione - l'Esercito siamo noi, mentre noi non siamo la polizia - i carabinieri hanno il loro inquadramento nell'Esercito con una professione dell'onore militare che è propria dell'Esercito, con una concezione del dovere militare che è dell'Esercito e che non ha niente a che fare con la polizia.

La mia preoccupazione, quindi, è che vengano immessi come nuovi ufficiali nell'Arma dei carabinieri degli elementi non proprio degni, secondo i requisiti richiesti dalla Costituzione democratica della nostra Repubblica; ecco perchè, a mio parere, fra i titoli necessari vi dovrebbe essere quello riferentesi al contegno generico del candidato nel passato, in modo che possa essere valutato ciò che ciascuno ha fatto, ai fini dell'ammissione al concorso. In altre parole, per essere molto leali e chiari, la mia preoccupazione è che vengano a fare parte dell'Arma dei carabinieri nuovi ufficiali, i quali non portino nel loro servizio quella lealtà e quell'onore che debbono essere specifici dell'Esercito. Noi sappiamo che nella polizia ci sono troppi responsabili fascisti, non già pentiti ma militanti, che anelano ad una rivincita. Molte sparatorie non potrebbero essere spiegate se non per l'odio di costoro, per il loro desiderio di vendicarsi con noi che li abbiamo messi a posto. Io quindi riconfermo l'esigenza che si debba formulare un giudizio - che è indispensabile - sul passato dei candidati destinati ad entrare nell'Arma dei carabinieri. Ritengo poi che all'articolo 3, in cui sono specificati i componenti della Commissione giudicatrice, dovrebbero essere inseriti anche un rappresentante della Commissione della difesa del Senato ed uno di quella della Camera. Comprendo che può sorgere qualche preoccupazione riguardo a questo inserimento, ma, a mio parere, si tratta della vecchia mentalità che va corretta, poichè l'Esercito è nostro, la Magistratura è nostra, cioè del popolo italiano. Noi abbiamo il diritto di criticare, di interferire, di intervenire: è nostro dovere oltre che nostro diritto. Si dice: l'Esercito non si tocca! Ma l'Esercito siamo noi, i nostri figli! Questo lo dico non a caso, per fare una facile critica,

bensi a ragion veduta. Noi sappiamo quante ingiustizie sono state commesse a danno di autentici repubblicani, i quali avrebbero dovuto avere un posto di preminenza in questo Stato che è retto a Repubblica e non a fascismo o a monarchia: vorremmo correggere queste ingiustizie, perchè per noi essere ufficiale dei carabinieri significa rivestire un grado serio, che implica una responsabilità civica di grande importanza. Ecco perchè io ritengo non solo opportuno ma indispensabile che ci sia fra gli esaminatori qualcuno che rappresenti questa nostra democrazia, la quale non è uno scherzo ma vuole essere una cosa seria, mentre tutti i giorni assistiamo ad ingiustizie che tutti condanniamo, lasciando tutta via che si compiano. A mio parere, nel limite del possibile, questi inconvenienti si dovrebbero eliminare; questa è la mia preoccupazione.

CERICA, *relatore*. Le preoccupazioni degli onorevoli Palermo e Lussu non hanno fondamento, nè giuridico nè morale. Gli ufficiali di complemento che comunque abbiano prestato servizio con la repubblica di Salò sono in condizione di non avere la così detta dichiarazione integrativa del distretto militare. È, infatti, risaputo che in Italia ci sono 300 mila tra ufficiali e sottufficiali di complemento che sono esclusi persino dai concorsi perchè non sono in grado di presentare la dichiarazione integrativa. Invece tutti gli ufficiali in servizio presso l'Arma dei carabinieri sono in possesso di detta dichiarazione, il che significa che preventivamente ci si è assicurati che costoro non hanno prestato servizio con la repubblica di Salò.

In merito alla proposta di chiamare a far parte della Commissione di concorso un rappresentante politico, affermo che ciò è contrario agli stessi principi della democrazia. La democrazia esige che gli organi essenziali dello Stato, come la Magistratura e le Forze Armate siano al di sopra della mischia politica. Bisogna ricordare una volta per sempre che tutti gli ufficiali della Repubblica italiana, specie quelli superiori, sono passati al vaglio di molte Commissioni che ne hanno giudicato la lealtà e la correttezza rispetto agli ultimi avvenimenti e che, quindi, essi meritano la piena fiducia del Parlamento italiano. Come vecchio generale, oltre che come senatore, non

IV COMMISSIONE (Difesa)

18ª RIUNIONE (10 febbraio 1950)

ammetto che si possa dubitare dell'onestà non solo morale, ma nazionale e democratica del generale che presiederà la Commissione giudicatrice. I rappresentanti del popolo italiano debbono avere piena fiducia in persone che per 40 anni hanno servito il loro Paese; debbono ritenerle libere e sovrane di giudicare nella loro coscienza chi meriti di essere nominato ufficiale effettivo.

PALERMO. Io voglio dire al senatore Cericca, con molta serietà ed obiettività, che se è vero che ci troviamo di fronte a generali che per 40 anni hanno prestato lodevolmente il loro servizio, non dobbiamo tuttavia dimenticare che la Repubblica non ha qua anta bensì pochi anni di vita. Non è che diffidiamo della correttezza dei vecchi generali o degli ufficiali in servizio, ma diciamo che, poichè essi sono stati educati con una mentalità che non era quella democratica e repubblicana, pur riconoscendo le loro benemerienze, vogliamo delle garanzie, non dal punto di vista dell'onore, ma dal punto di vista politico. In altre parole noi desideriamo che chi entri a far parte delle Forze Armate sia animato da spirito democratico e da rispetto della legge repubblicana. Nessun atto, quindi, di diffidenza, ma semplicemente di prudenza.

CINGOLANI. Vorrei pregare gli onorevoli Palermo e Lussu di rimeditare l'impostazione del loro intervento. Qui si tratta di un concorso per 190 subalterni dell'Arma dei carabinieri, da scegliersi tra persone i cui titoli sono già stati vagliati; si tratta infatti di ufficiali e sottufficiali che nel loro precedente servizio debbono aver compiuto il loro dovere, perchè altrimenti sarebbero già stati richiamati sia dalle loro legittime gerarchie, sia dalla pubblica opinione che oggi ha la possibilità di sindacare anche il dettaglio del funzionamento degli organi dello Stato. Limitiamoci quindi a quello che è il provvedimento. L'Esercito certo è nostro; ma secondo le idee espresse dai due colleghi della sinistra, noi dovremmo trasformarci in un comitato permanente di sorveglianza su tutto ciò che concerne concorsi e funzionalità del Dicastero della difesa, come i colleghi delle varie Commissioni dovrebbero fare nei confronti, rispettivamente, dei vari Ministeri. Questa proposta, evidentemente, risponde ad un generoso impulso di sviluppare sempre più

gli organismi che danno vita allo Stato democratico e repubblicano, ma trasportata sul terreno della realtà, diventa inapplicabile. Noi abbiamo sempre il modo di chiamare avanti a noi il responsabile politico della Difesa, cioè il Ministro, perchè risponda degli atti e dei generali e delle commissioni da lui dipendenti. Non possiamo diminuire la responsabilità di un Ministro con un intervento diretto, che sarebbe per noi anche di imbarazzo. Immaginatevi, infatti, un senatore o un deputato che faccia parte di una Commissione insieme a quattro ufficiali superiori e sotto la presidenza di un generale!

Una volta, onorevole Palermo, abbiamo partecipato ad una commissione del Ministero della difesa, ma questa era presieduta da un ex presidente del consiglio ed aveva lo scopo ben preciso di controllare lo stato di servizio non solo tecnico, ma soprattutto politico, degli alti gradi di fronte agli avvenimenti dell'8 settembre. Bisogna ricordare che noi non siamo dei controllori, ma degli indicatori supremi. È il Ministro che deve rispondere davanti a noi dell'esatta esecuzione delle direttive che abbiamo fissato.

Quindi, concordiamo pure un emendamento che richieda in modo chiaro che i concorrenti siano di provata purezza democratica, ma non snaturiamo la vera portata del concorso con emendamenti fuori posto.

DI GIOVANNI. Poichè il testo, com'è proposto, può dar luogo a quella interpretazione estensiva che ha sollevato le preoccupazioni degli onorevoli Palermo e Lussu, io credo che si potrebbe ovviare all'inconveniente emendando in questo senso l'articolo 1. Nella lettera a) del n. 1 si dovrebbe sopprimere la parola « comunque » e aggiungere dopo le parole « partecipanti al conflitto 1940-45 » le altre: « e che abbiano ottenuto la discriminazione ». Questo emendamento dovrebbe essere ripetuto alla lettera c) del n. 1 e alle lettere a) e b) del n. 2.

Quanto alla proposta circa la formazione della Commissione giudicatrice, convengo con le considerazioni fatte dall'onorevole Cingolani.

CADORNA. Vorrei aggiungere alle considerazioni dell'onorevole Cingolani, in merito alla responsabilità del Ministro, che l'Eser-

cito, ed a maggior ragione l'Arma dei carabinieri, è un corpo saldamente e spiritualmente disciplinato, cioè un'orchestra che risponde esattamente alla bacchetta del direttore. Gli organi dirigenti oggi possono essere scelti con quei criteri che siano in armonia con la nuova situazione dell'Italia. Quindi le preoccupazioni degli onorevoli Lussu e Palermo non credo che siano giustificate. In ogni modo mi associo alla proposta dell'onorevole Cingolani di precisare i requisiti che stabiliscano la correttezza politica dei partecipanti al concorso.

CERICA, *relatore*. Basta prendere come base la dichiarazione integrativa.

PALERMO. Al fine di evitare equivoci proporrei un articolo aggiuntivo brevissimo: « Sono esclusi dal presente concorso gli ufficiali e sottufficiali che abbiano comunque collaborato con la repubblica di Salò ».

LUSSU. Io credo che potremo concordare agevolmente un emendamento che escluda dal concorso coloro che abbiano aderito alla repubblica di Salò, poichè la preoccupazione è comune a tutti noi. Credo che un consenso unanime potremmo raggiungerlo anche per quel che riguarda i componenti della Commissione giudicatrice. Ho preso, però, la parola per una questione di principio, per rispondere a quanto ha detto, a mio parere non giustamente dal punto di vista politico, il collega Cerica affermando che i generali, in questo campo, debbono essere considerati sovrani. Nè in questo nè in altra materia la sovranità è dei tecnici, ma è della sfera politica, cioè del Parlamento. Noi possiamo legiferare in forma sovrana.

L'onorevole Cerica ha detto, e con una certa forza, che l'Esercito, i Carabinieri, ecc. non debbono essere politici. Mi permetta, egregio collega, di dire che questo è il vizio fondamentale della vita politica che si conduce nella Repubblica. L'Esercito, l'Arma dei carabinieri debbono essere « politici »; non di partito, non comunisti, non democristiani, ma « politici » sì! L'Italia democratica e repubblicana se lo ricordi bene, onorevole collega, è democratica ...

CERICA, *relatore*. E chi afferma il contrario ?

LUSSU... e la democrazia significa che il potere è di tutto il popolo ! Qui non vi sono

nè « gli antemarcia » nè « le sciarpe littorio »; gli italiani sono tutti uguali davanti alla legge repubblicana. Noi vogliamo finalmente degli ufficiali repubblicani perchè non si ripetano gli episodi ...

CERICA, *relatore*. Io ho sempre servito l'Italia, e questa soltanto, nella sua continuità; non i regimi politici che si sono succeduti.

PERTINI. Anche noi abbiamo servito l'Italia !

LUSSU... quando c'era la monarchia, l'Esercito doveva essere monarchico e l'Arma dei carabinieri si chiamava « Arma dei reali carabinieri ». Tutto ciò era perfettamente giusto; storicamente sarebbe stato anacronistico se non fosse stato così. Ma sarebbe anche anacronistico e non storicamente giusto se oggi non fosse esattamente il contrario, se cioè l'Esercito non fosse repubblicano.

Noi dobbiamo fare quello che abbiamo fatto piuttosto male fino ad ora: dobbiamo fare di tutto per politicizzare l'Esercito e l'Arma dei carabinieri in senso repubblicano, secondo i principi della Costituzione repubblicana, secondo questa nuova fede, questa nuova speranza che risponde alla volontà dell'enorme maggioranza del popolo italiano. Se questo criterio fosse tenuto permanentemente presente, sparirebbero alcuni grossi inconvenienti, uno dei quali io ho denunciato al Senato, documenti alla mano: un gruppo di carabinieri, con l'ufficiale in testa, carica la folla al grido di « Savoia ». Questo andava bene 20 anni fa; oggi non si può più ammettere. Noi vorremmo migliorare gli elementi che già sono nell'Esercito e desidereremmo che i nuovi immessi nell'Esercito e nell'Arma dei carabinieri rispondessero alle esigenze nuove della Repubblica, che sono, evidentemente, legalitarie, costituzionali.

Questo sulla questione di principio. Quanto agli emendamenti, credo che possiamo metterci d'accordo subito per quanto riguarda la rappresentanza delle Commissioni di difesa nella Commissione che dovrà valutare i titoli di ciascun concorrente. Riconosco fondata l'obiezione dell'onorevole Cingolani, perchè sono convinto che non si possa immettere un senatore o un deputato in una Commissione che sia presieduta da un generale; ma ritengo che si potrebbe trovare un'altra formula, per esem-

pio una rappresentanza della Commissione di secondo grado per la qualifica dei partigiani. In questo modo si eviterebbe all'inconveniente della mia prima proposta. Però l'importante è che vi sia una rappresentanza politica in seno alla Commissione, composta di ufficiali che sono senz'altro rispettabili, ma che a nostro parere, non possono formulare un giudizio completo per la mancanza nella Commissione di elementi di controllo politico repubblicano, la cui presenza appunto noi riteniamo indispensabile.

PRESIDENTE. Mi sembra che, nonostante alcune espressioni, direi, un pò vivaci, questa discussione tenda all'avvicinamento delle tesi opposte, con il chiarimento degli equivoci che erano sorti. Io proporrei, quindi, di sospendere la seduta per cinque minuti in modo da dare alla Commissione la possibilità di accordarsi sugli emendamenti da proporre ai diversi articoli.

CINGOLANI. Qui si sono pronunciate parole vivaci per esprimere, in fondo, lo stesso concetto. La verità è che noi desideriamo che l'Esercito non faccia la politica militante, ma che sia « politico » nel senso in cui deve essere « politica » tutta l'amministrazione dello Stato, per dare all'Italia la forma dello Stato repubblicano.

(La riunione sospesa alle ore 11,20, è ripresa alle ore 11,25).

PRESIDENTE. Metto ai voti gli articoli del disegno di legge nel testo concordato, comma per comma:

Art. 1.

È data facoltà al Ministro per la difesa di effettuare — mediante concorso per titoli — un reclutamento straordinario nell'Arma dei carabinieri, di 110 tenenti e di 80 sottotenenti in servizio permanente effettivo, ripartiti come segue:

(È approvato).

Nei seguenti comma il senatore Di Giovanni propone di sopprimere la parola « comunque », mentre il senatore Palermo propone di ag-

giungere dopo le parole « partecipanti al conflitto 1940-45 », le altre « nelle forze regolari ».

Se non si fanno osservazioni li pongo in votazione nel testo così modificato:

1° Tenenti:

a) 75 tratti dai capitani e dai tenenti di complemento dei carabinieri che abbiano appartenuto a comandi, reparti o servizi partecipanti al conflitto 1940-45 nelle forze regolari, ovvero abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano o di patriota, o che siano reduci dalla prigionia o dall'internamento;

(È approvato).

b) 15 tratti dai tenenti in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio in servizio presso l'Arma dei carabinieri da oltre un anno, alla data di entrata in vigore della presente legge;

(È approvato).

c) 20 tratti dai capitani e dai tenenti di complemento delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e del servizio automobilistico che abbiano appartenuto a comandi, reparti o servizi partecipanti al conflitto 1940-45 nelle forze regolari, ovvero abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano o di patriota, o che siano reduci dalla prigionia o dall'internamento.

(È approvato).

I posti eventualmente non ricoperti in una delle predette aliquote, per mancanza di concorrenti dichiarati idonei, sono devoluti in aumento delle altre aliquote nell'ordine di successione stabilito nel precedente comma.

(È approvato).

2° Sottotenenti:

a) 25 tratti dai tenenti e dai sottotenenti di complemento delle armi dei carabinieri, fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e dal servizio automobilistico che abbiano appartenuto a comandi, reparti o servizi partecipanti al conflitto 1940-45 nelle forze regolari, ovvero abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano o di patriota, o che siano reduci dalla prigionia o dall'internamento;

(È approvato).

IV COMMISSIONE (Difesa)

18ª RIUNIONE (10 febbraio 1950)

b) 55 tratti dai sottufficiali dei carabinieri, in carriera continuativa che abbiano appartenuto a comandi, reparti o servizi partecipanti al conflitto 1940-45 nelle forze regolari, ovvero abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano o di patriota, o che siano reduci dalla prigionia o dall'internamento.

(È approvato).

I posti eventualmente non ricoperti in una delle predette aliquote, per mancanza di concorrenti dichiarati idonei, sono devoluti in aumento dell'altra aliquota.

(È approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 1, così emendato, nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 2, che metto ai voti ugualmente comma per comma:

I concorrenti per essere ammessi ai concorsi di cui al precedente articolo 1 debbono:

aver conseguito uno dei titoli di studio prescritti per la nomina a sottotenente in servizio permanente dal testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596 e successive modificazioni;

(È approvato).

non aver superato, alla data del bando di concorso, il 38° anno di età se aspiranti alla nomina a tenente, il 36° anno di età se aspiranti alla nomina a sottotenente;

(È approvato).

non aver riportato, anche nei gradi precedenti a quello rivestito, un giudizio di « non prescelto » o di « non idoneità all'avanzamento »;

(È approvato).

CERICA, *relatore*. Al quarto comma dell'articolo 2, io proporrei il seguente emendamento: dopo la parola « concorso » aggiungere l'altra « complessivamente », e sopprimere le parole: « a seconda che trattisi di ufficiali o di sottufficiali aspiranti, rispettivamente, ai concorsi ad essi riservati ».

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni metto in votazione l'emendamento proposto dal senatore Cerica al 4° comma dell'articolo 2.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto allora in votazione il quarto comma nel testo modificato in base all'emendamento Cerica, testè approvato:

aver prestato, alla data del bando di concorso, complessivamente non meno di quattro anni di servizio da ufficiale o da sottufficiale.

(È approvato).

Metto ai voti l'ultimo comma dell'articolo 2:

Agli effetti della partecipazione ai concorsi di cui alla presente legge si deve aver riguardo al grado rivestito alla data del relativo bando.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 2 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

All'articolo 3 il senatore Palermo propone un emendamento tendente ad aggiungere dopo le parole « quattro ufficiali superiori, membri » le altre « un rappresentante della Commissione di 2° grado per il riconoscimento delle qualifiche e per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare ai partigiani ».

CINGOLANI. Dato che tra le qualifiche richieste per questo concorso c'è anche quella di partigiano o di patriota, quale è l'organo naturale che può dare la sanzione di verità a questi attestati di partigiano? Non è che la Commissione di 2° grado, Commissione statale che ha funzionato e funziona e che ha un suo Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio, l'onorevole Martino, valorosissimo partigiano. Inoltre, essendo contemplata anche negli altri articoli la qualifica di partigiano, è bene che anche in questo articolo sia contemplata la nomina di un rappresentante di quella Commissione per il riconoscimento di tale qualifica.

PRESIDENTE. Domando al Governo ed al relatore se accettano l'emendamento proposto dal senatore Palermo.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo accetta l'emendamento del senatore Palermo.

CERICA, *relatore*. Non sono dello stesso parere. Questo rappresentante della Commissione di 2° grado non andrebbe a fare altro che a rivedere sè stesso, avendo già egli stesso rilasciato le attestazioni di qualifica di partigiano.

CINGOLANI. E se il candidato presenta un cosiddetto « documento equipollente »?

CERICA, *relatore*. Dichiaro, comunque, di votare contro l'emendamento Palermo.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo in votazione l'emendamento del senatore Palermo, di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 3 nel suo complesso, nel testo modificato in base allo emendamento del senatore Palermo, testè approvato:

Art. 3.

La valutazione dei titoli posseduti da ciascun concorrente è fatta da apposita Commissione nominata dal Ministro per la difesa, composta dai seguenti ufficiali:

- un ufficiale generale, presidente;
- quattro membri ufficiali superiori, membri;
- un rappresentante della Commissione di secondo grado per il riconoscimento delle qualifiche e per l'esame delle proposte di ricompense al valore militare ai Partigiani;
- un funzionario civile del gruppo A del ruolo amministrativo del Ministero della difesa-esercito, di grado non superiore al settimo, segretario senza voto.

(È approvato).

Art. 4.

I titoli da valutare, che devono essere posseduti alla data del bando di concorso, sono i seguenti:

- a) titolo di studio;
- b) benemerienze di guerra e di servizio di istituto;
- c) titoli riferentisi alle qualità professionali e militari;

d) ogni altro eventuale titolo, ricompensa o benemerienza.

Per la valutazione dei titoli sopraindicati è assegnato un massimo di 110 punti ripartiti nel modo seguente:

- 15 punti per i titoli di cui alla lettera a);
- 25 punti per i titoli di cui alla lettera b);
- 60 punti per i titoli di cui alla lettera c);
- 10 punti per i titoli di cui alla lettera d).

Coloro che non abbiano riportato almeno trenta punti per i titoli di cui alla lettera c) sono dichiarati non idonei.

Ogni componente della Commissione giudicatrice può disporre per ciascuno dei titoli di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), soltanto di un sesto del punto massimo stabilito per ciascuno dei titoli stessi.

Le graduatorie dei concorsi sono approvate con decreto del Ministro per la difesa.

(È approvato).

Art. 5.

I vincitori del concorso assumono anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di nomina. L'anzianità relativa è determinata dal posto conseguito nella graduatoria del concorso.

(È approvato).

Art. 6.

La presente legge entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(È approvato).

Metto, ora, ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: « Onoranze ai Caduti della guerra 1940-1945 » (N. 816).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Onoranze ai caduti della guerra 1940-1945 ».

Dichiaro aperta la discussione generale. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Gasparotto.

GASPAROTTO, *relatore*. Onorevoli colleghi, come si è già fatto per l'altra grande guerra del 1915-18, anche per questa ultima guerra vanno raccolte le salme disperse, per dar loro una onorata sepoltura. Esiste già il Commissariato per le onoranze ai Caduti, istituito con una legge del 1922.

La proposta del Governo è di far passare oggi questo Commissariato alle dirette dipendenze del Ministero della difesa; ed io sono d'accordo in questo anche per evitare maggiori spese burocratiche. Anzi, se pur fosse necessario, vorrei che si dicesse che il Commissariato generale per le onoranze ai Caduti esercita le sue funzioni presso e alle dirette dipendenze del Ministero della difesa, e ciò per impedire che avvenga una nuova superfetazione burocratica.

Quel che più interessa però è di non scontentare, con questo disegno di legge, le famiglie le quali in gran parte esigono di avere presso di loro le salme dei propri congiunti, tanto è vero che nel Nord d'Italia tutte le domeniche arrivano tre o quattro salme di caduti ai quali il popolo, senza distinzioni di partito, tributa solenni onoranze. Il trasporto di queste salme implica però ingenti spese, alle quali ora provvedono in parte le famiglie ed il Comune con contribuzioni da parte delle persone più qualificate del luogo. Lo Stato, per disposizione presa fin da quando io ero Ministro alla Post-bellica, concorre fino a 30 mila lire per salma, cifra questa irrisoria. Le spese sono ingenti perchè si deve procedere all'esumazione in terre lontane, soprattutto in Germania, ed al trasporto. Nei casi in cui i congiunti non provvedono a proprie spese al ritorno delle salme in Patria (essendo il concorso dello Stato irrisorio) il Governo provvede a raccogliere le ossa in un ossario comune. Ma poichè v'è un articolo che dice che quando il Commissariato abbia provveduto a ciò, i congiunti dei morti non possono più reclamare le loro salme — e questo è giusto — una volta adottato questo provvedimento si toglie la possibilità alle famiglie di riavere le proprie salme.

Quindi, per non lasciare un sedimento di sconforto in seno alle famiglie, una volta che questo progetto venisse approvato vorrei proporre all'articolo 4 un emendamento del seguente tenore: dopo le parole « non vi abbiano provveduto », aggiungere le altre « o non vi

provvedano i congiunti coi sussidi del Commissariato, questo le potrà mettere a loro disposizione di concerto col Ministero del tesoro ».

L'emendamento che propongo è di carattere prudenziale, ma suona di conforto alle famiglie.

A Milano, per esempio, c'è stata la ditta Borletti che concorse largamente al recupero di tre salme che erano in Germania.

Inoltre vorrei proporre, alla lettera c) dell'articolo 3, di sopprimere le parole « durante la guerra 1940-45 », perchè ci sono dei cimiteri, ad esempio, nel Veneto che sono occupati per buona parte dalle salme di tedeschi caduti nella guerra 1915-18. Ciò avviene perchè la religione dei morti in Italia è assai viva, tale che nessuno osa rimuoverne le salme; mentre i tedeschi non richiedono le salme dei loro morti.

CADORNA. Questo disegno di legge rende attuale un problema gravissimo, che è precisamente quello della sistemazione delle salme dei caduti in guerra, ed in particolare di quelle dei caduti all'estero. Esso interessa una quantità di famiglie. Io personalmente ricevo continue pressioni da parte di famiglie che hanno avuto dei morti in Grecia e che desiderano addivenire alla sistemazione delle loro salme.

Chi ha un'idea di quel che è stato fatto dallo Stato italiano dopo l'altra guerra, spendendosi delle somme ingentissime, può immaginarsi quali carichi impone oggi un progetto di tal genere.

Vedo nel testo di questo progetto che con i compiti attribuiti a questo Commissariato si danno effettivamente alle famiglie delle speranze; ma debbo altresì rilevare che tali speranze saranno certamente deluse a causa dei fondi estremamente irrisori.

Pertanto io vorrei pregare l'egregio Sottosegretario qui presente, affinchè volesse in una prossima circostanza, anche per un nostro orientamento di fronte alle molte persone che ci scrivono, darci delle spiegazioni circa le intenzioni e le possibilità del Governo in questa materia, cioè dirci — affinchè le famiglie sappiano — se è possibile effettuare il trasporto in Patria delle numerosissime salme dei nostri caduti, ovvero se il Governo ritiene meglio di procedere alla costruzione dei mausolei come si è fatto dopo la prima guerra mondiale.

PALERMO. Siamo perfettamente d'accordo che è indispensabile, anzi urgente, procedere

alla sistemazione delle salme dei caduti in guerra, dovunque si trovino, provvedendo a trasportarle in Italia.

Vorrei però sollevare un altro problema. Vi sono numerosissime famiglie che anelano di trasportare le salme dei propri congiunti caduti nei paesi di origine. A questo fine, fino a questo momento, nulla si è fatto. Invece io ricordo perfettamente quel che avvenne dopo l'altra guerra. Io stesso, reduce, mi battei per ottenere che le salme venissero rimpatriate gratuitamente. Il Governo concesse infatti il trasporto gratuito delle salme e fissò un termine entro il quale le famiglie potevano avvalersi di questo diritto. Vorrei che anche in questa occasione si seguisse un simile criterio. Lo Stato dovrebbe concedere il trasporto gratuito a tutte le famiglie che desiderano trasportare le salme dei loro caduti ai luoghi di origine e fissare un termine per la presentazione delle domande, scaduto il quale le salme dovrebbero essere raccolte negli ossari comuni.

Se un mio emendamento in tal senso non potesse trovare adito in questa sede, ne farò oggetto di una apposita proposta di legge.

CADORNA. Questo disegno di legge, per cui non è previsto nessun finanziamento, non dà certamente molte speranze alle famiglie che il loro desiderio di poter trasportare nei luoghi di origine le salme dei congiunti, sia esaudito. È disposto il Governo a stanziare i miliardi necessari per il trasporto? Vorrei una risposta

precisa a questa mia domanda, perchè non si può ingannare chi attende questo disegno di legge.

VACCARO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sulla richiesta che è stata avanzata riferirò in una prossima seduta.

GASPAROTTO, *relatore*. Io credo che per oggi si possa sospendere la discussione su questo disegno di legge, in attesa che il Ministero ci possa dire fino a qual punto possiamo tranquillizzare l'ansia delle famiglie e fare in modo che questo progetto non sia del tutto illusorio.

Nello stesso tempo bisogna sapere quali possibilità vi possono essere per la costituzione di comitati locali, di patronati per le onoranze. Io che sono Presidente della Federazione dei combattenti ho dovuto partecipare parecchie volte a cerimonie per le onoranze ai caduti nei paesi di campagna ed ho constatato che, in tali occasioni, tutte le parti politiche sono d'accordo nell'unirsi in questo altissimo sentimento. Quindi queste iniziative devono essere favorite.

PRESIDENTE. Se nessuno fa osservazioni sulla proposta di sospensione avanzata dal senatore Gasparotto, rinvio il seguito della discussione su questo disegno di legge ad altra seduta.

(Così resta stabilito).

La riunione termina alle ore 12.